

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA GESTIONE DI MISURE E SERVIZI RIVOLTI AGLI ANZIANI**

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 (*Oggetto*)
- Articolo 2 (*Terminologia e abbreviazioni*)
- Articolo 3 (*Finalità*)
- Articolo 4 (*Destinatari*)
- Articolo 5 (*Esternalizzazione della gestione*)

CAPO II - CARATTERISTICHE DELLE MISURE E DEI SERVIZI

- Articolo 6 (*Funzioni e prestazioni del PUA*)
- Articolo 7 (*Funzioni e prestazioni del SAD*)
- Articolo 8 (*Programmazione del SAD*)
- Articolo 9 (*Diritti e doveri dell'utente SAD*)
- Articolo 10 (*Doveri dell'assistente domiciliare SAD*)
- Articolo 11 (*Valutazione della qualità del servizio SAD*)
- Articolo 12 (*Funzioni e prestazioni dell'Assegno di cura*)
- Articolo 13 (*Funzioni e prestazioni dell'Assegno di cura per religiosi*)
- Articolo 14 (*Funzioni del SINA*)
- Articolo 15 (*Coordinamento delle misure e dei servizi*)
- Articolo 16 (*Personale*)

CAPO III - GESTIONE DELLE MISURE E DEI SERVIZI

- Articolo 17 (*Durata della gestione*)
- Articolo 18 (*Obblighi del gestore nei confronti del personale*)
- Articolo 19 (*Corrispettivo contrattuale del servizio*)
- Articolo 20 (*Compartecipazione al servizio*)
- Articolo 21 (*Responsabilità ed assicurazioni*)
- Articolo 22 (*Cauzione definitiva e assicurazioni RC*)
- Articolo 23 (*Controlli e verifiche*)

CAPO IV - RISOLUZIONE, CONTROVERSIE, NORME FINALI

- Articolo 24 (*Risoluzione del contratto*)
- Articolo 25 (*Facoltà di subentro nella gestione delle misure e dei servizi*)
- Articolo 26 (*Interruzione delle attività*)
- Articolo 27 (*Subappalto*)
- Articolo 28 (*Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore*)
- Articolo 29 (*Cooperazione*)
- Articolo 30 (*Controversie*)
- Articolo 31 (*Trattamento dei dati personali*)
- Articolo 32 (*Stipula ed esecuzione del contratto*)
- Articolo 33 (*Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*)
- Articolo 34 (*Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi*)
- Articolo 35 (*Domicilio eletto del Gestore del servizio*)
- Articolo 36 (*Norme finali*)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente capitolato sono una serie di misure e servizi rivolti agli anziani che non sono più in grado di vivere una vita autonoma, alle famiglie che se ne prendono cura e finalizzati alla permanenza al proprio domicilio. Sono altresì rivolti all'anziano e alla sua famiglia quale aiuto efficace ad orientarsi tra i servizi e le opportunità sociali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, presenti sul territorio e un sostegno concreto per accedere a tali risorse.

2. Gli interventi di cui al presente capitolato sono articolati in:

a) **Punto Unico d'Accesso (PUA)** dell'Ambito Territoriale Sociale/Distretto Sanitario. Costituisce il punto d'accesso alla rete degli interventi sociali e di integrazione socio-sanitaria attivato con la finalità di offrire informazioni e risposte ai bisogni complete e orientate alla domanda specifica.

b) **Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)**. E' costituito da un complesso di interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale, a supporto della famiglia, erogati al domicilio della persona che si trova in condizioni di temporanea o permanente necessità ai fini del soddisfacimento dei suoi bisogni essenziali. Il SAD, oltre ad erogare prestazioni a domicilio, ha la funzione di permettere o facilitare l'accesso della persona in difficoltà ai diversi servizi operanti sul territorio o di consentire una migliore vita di relazione. Il SAD opera nel rispetto del ruolo della famiglia, la sostiene e la agevola nello svolgimento delle funzioni e dei compiti che le sono propri, promuovendo la responsabilizzazione di tutti i suoi membri, senza sostituirsi ad essa.

c) **Assegno di cura**. Valutazione dei casi per la concessione del beneficio economico rivolto ad anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti che usufruiscono di funzioni assistenziali da parte dei familiari, anche non conviventi, o da parte di assistente domiciliare privata in possesso di regolare contratto di lavoro. I requisiti di accesso vengono annualmente aggiornati e deliberati dalla Giunta della Regione Marche.

d) **Assegno di cura per anziani religiosi**. Beneficio economico a favore di religiosi anziani non autosufficienti facenti parte degli Ordini religiosi della Chiesa cattolica che permangono c/o la struttura religiosa di riferimento attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti all'interno dell'istituto o con l'aiuto di assistenti domiciliari in possesso di regolare contratto di lavoro.

e) **SINA - Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio della Non Autosufficienza**. Gestione del Sistema informativo nazionale di raccolta dati tramite scheda individuale riferita a tutta l'utenza che viene gestita, con o senza presa in carico, ai fini dell'ammissione alla fruizione di interventi e servizi pubblici per le non autosufficienze.

Articolo 2 (Terminologia e abbreviazioni)

1. Si intende per:

- ATS 21: l'Ambito Territoriale Sociale 21 che per il tramite del Comune di San Benedetto del Tronto, Comune capofila, è il Settore concedente a terzi la gestione delle misure e dei servizi di cui al presente capitolato
- PUA: Punto Unico Accesso
- SAD: Servizio di assistenza domiciliare anziani
- ADI: Assistenza domiciliare integrata. Assistenza rivolta a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, che richiedono prestazioni infermieristiche, riabilitative, mediche o specialistiche
- PAI: Piano di Assistenza Individualizzato
- Assegno di cura: beneficio economico

- SINA: Sistema informativo nazionale per il monitoraggio della non autosufficienza
- Gestore del servizio: la Cooperativa sociale aggiudicataria del servizio di gestione delle misure e dei servizi;
- CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
- RTI: Raggruppamento temporaneo di imprese.

Articolo 3 (Finalità)

1. Le misure e i servizi di cui al presente capitolato sono finalizzate a:
 - a) favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano nel proprio nucleo familiare e sociale migliorando la sua qualità di vita, nonché quella della famiglia di appartenenza;
 - b) contrastare l'isolamento dell'anziano attraverso la promozione e il mantenimento della rete di relazioni familiari e sociali;
 - c) facilitare l'accesso della persona in difficoltà alla rete integrata dei servizi territoriali;
 - d) evitare l'istituzionalizzazione dell'anziano o ricoveri impropri nelle varie tipologie di strutture residenziali (sanitarie, sociali o socio-sanitarie);
 - e) garantire aiuto e supporto ai familiari curanti, sia per la gestione dell'anziano che per sollevarli dall'impegno di cura quotidiano;
 - f) assicurare un livello minimo e uniforme di assistenza ai cittadini di cui all'art. 4, residenti in uno dei Comuni dell'ATS 21, attraverso un uso ottimale delle risorse;
 - g) gestione informatizzata dell'utenza.

Articolo 4 (Destinatari)

1. Sono destinatari delle misure e dei servizi di cui al presente capitolato, anziani, cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea, che abbiano compiuto 65 anni di età e residenti in uno dei 12 Comuni dell'ATS 21, ovvero:
 - a) prestazioni del PUA: tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'ATS 21
 - b) prestazioni del SAD: tutti i cittadini dei Comuni che hanno aderito alla gestione associata del servizio ovvero, Acquaviva Picena, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Monteprandone e San Benedetto del Tronto
 - c) assegni di cura: tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'ATS 21
 - d) assegni di cura per religiosi: tutti i religiosi residenti in uno dei Comuni dell'ATS 21
 - e) anagrafica delle prestazioni di cui al SINA: tutti i cittadini residenti in uno dei Comuni dell'ATS 21
2. I cittadini di uno Stato non aderente all'UE sono ammessi solo se in possesso dei requisiti di cui all'art. 41 D.Lgs 286/1998 e sempre che siano in possesso del requisito della residenza.

Articolo 5
(Esteralizzazione della gestione)

1. In attuazione delle disposizioni del Comitato dei Sindaci di cui alla deliberazione n. 9 del 23.11.2011, la gestione delle misure e dei servizi sono esternalizzate con affidamento a Cooperativa sociale di tipo "A", loro Consorzi o Raggruppamenti temporanei di imprese che a conclusione del procedimento ad evidenza pubblica avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Sono esternalizzate le figure professionali relative alle assistenti sociali con riferimento alla valutazione dell'ammissione dei richiedenti alle misure e ai servizi di cui al presente capitolato e alla loro presa in carico, il Coordinatore del complesso delle misure e dei servizi nonché il personale di assistenza, tipologia A e B, di cui all'art. 7 comma 2, del presente capitolato.

CAPO II - CARATTERISTICHE DELLE MISURE E DEI SERVIZI

Articolo 6
(Funzioni e prestazioni del PUA)

1. Il Punto Unico di Accesso – PUA, è un servizio socio-sanitario di accesso unificato alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie offerte dal territorio dell'ATS 21/Distretto Sanitario di San Benedetto del Tronto (ASUR Marche - Area vasta 5) e dirette alla persona anziana. Si avvale anche della figura professionale dell'assistente sociale.
2. L'assistente sociale all'interno del PUA svolge le seguenti funzioni:
 - a) è responsabile delle procedure operative dei servizi associati erogati dai Comuni in tema di anziani e non autosufficienza
 - b) cura l'istruttoria delle domande e predisposizione delle graduatorie di accesso alle misure e ai servizi
 - c) cura la valutazione sociale dei casi
 - d) predispone, di concerto con l'utente e la famiglia, il PAI a favore dell'anziano ammesso ai servizi
 - e) si raccorda con i referenti dei servizi territoriali, in particolare quelli sanitari (ADI, etc.)
 - f) vigila sull'andamento dei servizi attraverso visite domiciliari dirette o attraverso contatti telefonici, nonché effettua il monitoraggio delle condizioni generali degli assistiti
 - g) aggiorna le cartelle degli utenti in carico
 - h) svolge attività di segretariato di servizio sociale
 - i) collabora con il volontariato.
3. Di norma il Servizio è articolato su 5 (cinque) giorni settimanali:

PRESSO IL DISTRETTO SANITARIO		
Martedì	Mercoledì	Venerdì
9.00 – 13.00	9.00 – 13.00	9.00 – 13.00

PRESSO L'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 21	
Lunedì	Giovedì
9.00 – 13.00	9.00 – 13.00 / 15.00 – 17.00

Articolo 7
(Funzioni e prestazioni del SAD)

1. Il servizio di assistenza domiciliare è rivolto alle persone che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica o comunque non più in grado di gestire la propria vita familiare senza aiuto esterno, al fine di consentire loro di permanere al proprio domicilio in condizioni di sicurezza
2. Le prestazioni erogabili dal SAD sono di due tipologie, distinte in base al diverso carico assistenziale:

Tipologia A

attività domestiche ordinarie e per il governo della casa

riordino e pulizia della casa, intesa come ambienti di utilizzo quotidiano dell'utente (camera da letto, bagno e cucina)
cambio, lavaggio e stiratura della biancheria e del vestiario
acquisto generi alimentari, controllo delle giuste scorte e delle date di scadenza dei cibi e preparazione dei pasti con eventuale pulizia delle stoviglie

interventi di relazione e socializzazione

stimolare o promuovere i rapporti parentali, amicali e di vicinato
supporto per l'inserimento in attività di socializzazione o aggregazione nel territorio (es. parrocchia, volontariato, etc.)

aiuto sociale e sostegno alla mobilità

accompagnamento dell'anziano, qualora se ne presenti la necessità o in assenza dei familiari, presso presidi sanitari, MMG, farmacia negozi, uffici pubblici (es. per riscossione della pensione, per pagamenti, etc.)
aiuto nel disbrigo di commissioni o pratiche varie (es. presentazione di domande per il riconoscimento dell'invalidità civile o per l'accesso a contributi economici)

Tipologia B

attività di assistenza diretta alla persona

aiuto per l'alzata e/o messa a letto
aiuto nella vestizione
assistenza per l'igiene e cura personale (bagno, toilette, cura dell'aspetto, ...)
aiuto nella preparazione e assunzione dei pasti
aiuto per una corretta deambulazione e nel movimento di arti invalidi
accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo
mobilitazione della persona allettata ed utilizzo di ausili e protesi
aiuto nell'utilizzo di ausili tecnici e sanitari

interventi igienico-sanitari di semplice attuazione e sotto controllo medico

controllo ed assistenza nell'assunzione farmaci prescritti dal medico curante
prevenzione delle piaghe da decubito

3. In caso di brevi ricoveri è prevista la possibilità di svolgere temporaneamente il SAD in ospedale laddove l'anziano sia privo di una rete assistenziale e sempre previa valutazione da parte dell'assistente sociale del Punto Unico di Accesso e autorizzazione dell'ATS 21.
4. Il SAD non prevede l'erogazione delle seguenti prestazioni:

attività domestiche straordinarie (es. pulizia lampadari, vetri, tende, armadi), salvo diversa prescrizione dell'assistente sociale
interventi medico infermieristici di competenza dell'assistenza domiciliare integrata- ADI di competenza del distretto sanitario

riabilitazioni specialistiche
la gestione delle risorse economiche dell'assistito

5. Di norma il Servizio è articolato su sei giorni settimanali:
 - dal lunedì al venerdì, con orari compresi fra le ore 07.00 e le ore 19.00;
 - il sabato con orari compresi fra le ore 07.00 e le ore 13.00.
6. Eventuali deroghe ai suddetti orari e giorni, sono concedibili in casi di particolari necessità opportunamente valutate dagli operatori del PUA e autorizzate dall'ATS 21.
7. Al fine di rispondere ai bisogni di sollievo presenti nei *care-giver* sottoposti a stress emotivi e carichi assistenziali molto pesanti (esempio: anziano affetto da demenze e patologie gravi) si prevede la possibilità di attivare dei "pacchetti sollievo" aggiuntivi di SAD (max 12 ore mensili) da utilizzare in giorni (prefestivi e festivi) ed orari concertati con la famiglia, previa valutazione degli operatori del PUA e autorizzazione dell'ATS 21.
8. Il Servizio si avvale del seguente personale:
 - tipologia A di prestazione: assistente domiciliare e dei servizi tutelari, operatore socio-assistenziale addetto all'assistenza di base
 - tipologia B di prestazione: operatore socio-sanitario - OSS.

Articolo 8 **(Programmazione del SAD)**

1. L'ammissione, la cessazione e l'eventuale ripristino del servizio è di competenza esclusiva dell'ATS 21 dietro motivata richiesta delle assistenti sociali del PUA. Non è consentito agli operatori del servizio attuare modifiche del programma di intervento, se non previo accordo con l'ATS 21.
2. Eventuali richieste dirette degli utenti alla Cooperativa affidataria dovranno essere rinviate al servizio competente. Per ogni utente gli operatori del PUA redigono un PAI piano di assistenza individualizzato con la precisazione delle prestazioni da erogare, dei giorni della settimana e del tempo da dedicare ad ogni utente, comprese le situazioni di particolare necessità.
3. Nel programmare i singoli interventi e predisporre il piano di lavoro dovrà essere tenuto conto, per quanto possibile, dell'esigenza di continuità nel rapporto operatore/utente, curando la polivalenza degli interventi.
4. La Cooperativa aggiudicataria allestisce, a proprie cura e spese, una sede operativa la cui ubicazione deve essere situata nel territorio dei Comuni dell'ATS 21 e garantisce la reperibilità del coordinatore o di un suo delegato durante l'orario di funzionamento del servizio.
6. Ciascun operatore del servizio cura la registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utenza mediante la modulistica e con la supervisione fornite dal coordinatore.
7. Il gruppo degli operatori, compreso il coordinatore, incontrerà, con cadenza da stabilirsi, le assistenti sociali del PUA per l'illustrazione dell'andamento del servizio, impostazione degli interventi e verifica dei risultati.
8. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a redigere e a trasmettere all'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21, ogni tre mesi, una relazione concernente l'andamento del servizio con indicazione dei risultati e delle problematiche emerse.

Articolo 9 **(Diritti e doveri dell'utente SAD)**

1. La persona che fruisce del SAD ha diritto:
 - ad una corretta informazione sui servizi e sulle risorse esistenti nel territorio e sulle modalità per accedervi
 - alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato condiviso
 - ad usufruire di servizi adeguati al suo bisogno e di qualità
 - alla riservatezza e/o al segreto professionale
 - alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni e dati sensibili.
2. L'utente e/o i suoi familiari ha/hanno il dovere di:
 - presentare la documentazione richiesta dall'istruttoria della domanda
 - garantire un ambiente domestico adeguato al fine di rendere più efficace l'intervento domiciliare e per una corretta tutela della salute dell'operatore e dell'interessato;
 - sottoscrivere il progetto assistenziale individualizzato e collaborare alla sua attuazione
 - comunicare tempestivamente alle assistenti sociali del PUA la temporanea assenza dell'assistito dal proprio domicilio
 - non richiedere all'assistente domiciliare prestazioni non previste dal PAI
 - informare l'assistente sociale del PUA di eventuali cambiamenti rispetto alle condizioni sanitarie e/o sociali, anche producendo la necessaria documentazione.

Articolo 10
(Doveri dell'assistente domiciliare SAD)

1. L'assistente domiciliare si uniforma all'osservanza dei seguenti doveri:
 - compilare e sottoscrivere i fogli di presenza con controfirma dell'assistito
 - avvertire tempestivamente le assistenti sociali del PUA, o il coordinatore delle misure e dei servizi dell'eventuale assenza dell'utente
 - non apportare modifiche, né all'orario di lavoro né al PAI
 - mantenere il segreto d'ufficio, nonché quello professionale
 - partecipare agli incontri di équipe, cui è invitato, per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Articolo 11
(Valutazione della qualità del servizio SAD)

1. L'assistente sociale del PUA, tramite visite domiciliari e/o contatti telefonici, verifica il raggiungimento degli obiettivi previsti nel PAI, il livello di soddisfazione dell'utente e della sua famiglia, nonché la corretta erogazione del servizio.
2. L'utente o un suo familiare può proporre suggerimenti finalizzati al miglioramento del servizio.
3. Esaminati i rapporti e le relazioni pervenute dal coordinatore delle misure e dei servizi, l'Ufficio di coordinamento effettua il monitoraggio del grado di rispetto degli standard e predispone un rapporto di valutazione complessiva del servizio.

Articolo 12
(Funzione e prestazioni dell'Assegno di cura)

1. Sono destinatari della misura Assegno di cura le persone anziane, con almeno 65 anni di età, non autosufficienti con certificazione di invalidità civile pari al 100% e indennità di accompagnamento, e residenti nel territorio di uno dei Comuni dell'ATS 21, che vivono sole o presso un nucleo familiare e

finalizzata a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia e nel proprio contesto di vita, attraverso il potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari.

2. L'entità dell'assegno, i criteri nonché le modalità di accesso alla misura vengono stabilite dalla Regione Marche con deliberazione di Giunta Regionale. Per la concessione del contributo economico l'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21 redige annualmente un Bando per la presentazione della domanda e ne definisce la relativa graduatoria degli aventi diritto.
3. Le assistenti sociali del PUA provvedono ad istruire le domande pervenute, a redigere la graduatoria degli aventi diritto e ad effettuare una valutazione complessiva del carico assistenziale previa verifica presso il domicilio dell'utente, al fine di accertare l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al contributo e procedere alla stipula del "patto di assistenza domiciliare".
4. Al termine dell'iter l'assistente sociale inoltra all'Ufficio di Coordinamento dell'ATS 21 la graduatoria degli aventi diritto per la relativa erogazione del contributo.

Articolo 13

(Funzioni e prestazioni dell'Assegno di cura per religiosi)

1. Sono destinatari della misura di *Assegno di cura* esclusivamente i religiosi anziani non autosufficienti, con certificazione di invalidità civile pari al 100% e indennità di accompagnamento, appartenenti agli Ordini religiosi della Chiesa cattolica, residenti e domiciliati nella Regione Marche, per i quali siano stati attivati interventi di supporto assistenziale all'interno degli Istituti nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare ("*Piano di Assistenza Individualizzato*" PAI e "*Patto per l'assistenza*").
2. Per la concessione del contributo economico la Regione Marche redige annualmente un Bando per la presentazione della domanda e ne definisce la relativa graduatoria.
3. Le assistenti sociali del PUA provvedono ad istruire le domande pervenute e ad effettuare una valutazione complessiva del carico assistenziale previa verifica presso la struttura religiosa in cui risiede il religioso anziano, al fine di appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni di accesso al contributo. A completamento dell'iter di verifica l'Ufficio di coordinamento dell'Ambito Territoriale Sociale 21 provvede alla predisposizione degli "*elenchi domande ammissibili*" ed "*elenchi domande non ammissibili/escluse*" che saranno trasmessi alla Regione Marche.
4. L'entità dell'assegno, i criteri nonché le modalità di accesso alla misura vengono stabilite dalla Regione Marche con deliberazione di Giunta Regionale.

Articolo 14

(Funzioni del SINA)

1. L'approvazione in Conferenza Unificata dei decreti di finanziamento del Fondo Non Autosufficienze 2007/2009, ha rilevato la necessità di costruire un sistema informativo nazionale per misurare, in maniera omogenea, la grandezza del fenomeno. Obiettivo strategico del SINA è disporre di informazioni individuali, nel rispetto delle norme sulla privacy, relative alle prestazioni erogate alle persone non autosufficienti.
2. Tramite il SINA l'assistente sociale rende disponibili a livello nazionale i dati dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21 inerenti a:
 - a) servizi per la non autosufficienza
 - b) spesa sostenuta

c) beneficiari degli interventi e prestazioni.

Articolo 15
(Coordinamento delle misure e dei servizi)

1. Il coordinatore delle attività inerenti le misure e i servizi di cui al presente capitolato, con profilo professionale di assistente sociale, è la figura di collegamento tra l'ente locale, il soggetto gestore e l'utenza in carico. A tal fine svolge le seguenti funzioni:
 - a) assume la responsabilità diretta per le attività professionali cui è preposto e formula proposte operative per l'organizzazione del lavoro nell'ambito dell'attività affidatagli
 - b) coordina le/gli assistenti sociali assegnate/i alle diverse attività previste
 - c) predisporre ed aggiorna programmi e conseguenti orari di lavoro degli assistenti domiciliari
 - d) organizza e coordina gli interventi degli assistenti domiciliari per garantire il corretto svolgimento delle attività e verifica le condizioni di sicurezza dell'operatore di assistenza;
 - e) organizza le attività del PUA, supervisiona la verifica e gli aggiornamenti dei PAI, nonché il referente sanitario dell'utente;
 - f) redige e relaziona mensilmente sull'andamento generale delle attività.
2. Il coordinatore seguirà la programmazione e disporrà con tempestività l'organizzazione; partecipa inoltre alle riunioni di programmazione dell'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21.

Articolo 16
(Personale)

1. Il personale assegnato alle misure e servizi di cui al presente capitolato deve possedere le seguenti professionalità:
 - Coordinatore - cat. E1: Assistente Sociale con iscrizione all'Albo Professionale e esperienza di almeno 2 anni nel coordinamento di servizi sociali
 - Assistenti sociali – cat. D2: Assistente Sociale con iscrizione all'Albo Professionale
 - Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari, operatori socio-assistenziali addetti all'assistenza di base – cat. B1: Attestato di qualifica o, in subordine, diploma di scuola dell'obbligo e esperienza di lavoro retribuito almeno biennale nei servizi di assistenza domiciliare
 - Operatori socio-sanitari – cat. C 2: Attestato di qualifica.

CAPO III - GESTIONE DELLE MISURE E DEI SERVIZI

Articolo 17
(Durata della gestione)

1. La durata della gestione delle misure e servizi di cui al presente capitolato è **dal 01/09/2013 al 31/05/2016**, con un affidamento iniziale dal **01/09/2013-31/05/2014** e successive prosecuzioni per i periodi **01/06/2014-31/05/2015, 01/06/2015-31/05/2016**.
2. La durata complessiva è subordinata al rinnovo annuale del finanziamento regionale per la non autosufficienza e all'adesione e relativo finanziamento dei singoli Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21. I rinnovi del finanziamento saranno confermati alla Cooperativa aggiudicataria per iscritto entro i successivi termini di scadenza, ovvero entro gli stessi termini sarà comunicato per iscritto il mancato rinnovo del finanziamento. Tale comunicazione comporterà lo scioglimento di diritto del contratto senza bisogno di ulteriori comunicazioni. L'amministrazione si riserva la possibilità di ridurre liberamente l'importo dell'appalto in occasione delle prosecuzioni dell'affidamento.

3. Nel caso in cui alla scadenza l'ATS 21 non avesse perfezionata o conclusa la procedura di gara per il riaffidamento del servizio medesimo, la Cooperativa aggiudicataria è tenuta, previa comunicazione dell'ATS 21, alla prosecuzione della gestione alle condizioni del contratto in atto per il periodo di tempo necessario a concludere il nuovo procedimento di esternalizzazione.

Articolo 18
(Obblighi del gestore nei confronti del personale)

1. La Cooperativa aggiudicataria dovrà assicurare le prestazioni inerenti le misure e servizi in appalto con proprio personale, in numero adeguato, regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali richiesti.
2. La Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la continuità delle prestazioni, impegnandosi a sostituire gli operatori che per qualunque motivo risultino assenti dal servizio, con altro personale in possesso degli stessi requisiti. Le eventuali sostituzioni per malattia o assenze programmate dovranno essere comunicate all'Ufficio di coordinamento dell'ATS21.
3. E' fatto obbligo alla Cooperativa aggiudicataria di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi locali integrativi vigenti, con applicazione delle Tabelle dei costi di cui alla Legge 327/2000, depositate presso il Ministero del Lavoro. Le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.
4. In riferimento alla regolarità retributiva la Cooperativa aggiudicataria deve consegnare semestralmente al Dirigente del servizio, idonea documentazione da cui risulti l'applicazione integrale del contratto di lavoro, anche sotto forma di autocertificazione come previsto dalla D.G.R. 879/2004. In riferimento alla regolarità contributiva, si provvederà all'acquisizione d'ufficio dei documenti unici di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 16 bis, comma 10, della L. 28.01.2009, n. 22 secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.
5. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di rescissione del contratto di appalto. In tal caso l'ATS 21 dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.
6. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare all'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21 prima dell'inizio della gestione, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.
- 7 La Cooperativa aggiudicataria è obbligata a presentare al Settore comunale competente, sin dall'inizio della gestione, il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori relativamente ai procedimenti ed alle cautele necessarie per garantire l'incolumità e la salute degli utenti che usufruiscono dei servizi e del personale addetto ai lavori. Resta inteso che la Cooperativa aggiudicataria è sempre l'unica e diretta responsabile di eventuali omissioni e negligenze relative a quanto riportato al precedente capoverso. Risulta chiaro che la ditta aggiudicataria dovrà svolgere tutte le attività previste nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 relativamente a sicurezza sui luoghi di lavoro e dalla vigente normativa in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati (legge 125/2001); in particolare dovrà comunicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente oltre, su richiesta, a mettere a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione riguardante la corretta applicazione delle suddette normative.

8. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta, altresì, alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto dal decreto leg.vo 81/2008 e s.m.i. ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio oggetto del presente Capitolato d'oneri, i necessari dispositivi di protezione individuale, nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento.
9. Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008.
10. Il personale di servizio nel rispetto dei Regolamenti delle attività e dei servizi, ove esistenti, dovrà mantenere un comportamento riguardoso e corretto, garantendo riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti, in piena osservanza dell'attuale legge sulla privacy e successive modifiche e integrazioni.
11. L'ATS 21 si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio del personale addetto che durante l'orario di lavoro, o anche fuori di esso, si intratterrà indebitamente con gli assistiti, o fornirà agli stessi pareri, impressioni, giudizi o notizie sul restante personale, sulle terapie o altro.

Articolo 19
(Corrispettivo contrattuale del servizio)

1. Il corrispettivo dovuto dall'ATS 21 alla Cooperativa aggiudicataria per il puntuale svolgimento delle attività e servizi previsti dal presente capitolato è corrispondente a quello orario offerto in sede di gara dalla Cooperativa medesima in relazione al numero di ore di servizio effettivamente prestate, oltre IVA se dovuta, a partire dalla seguente base di gara:

Qualifica	Tariffa oraria	Ore annue	Totale
Coordinatore – cat. E1	€ 21,18	3.300	€ 69.894,00
Assistenti sociali – cat. D2	€ 19,82	10.032	€ 198.834,24
Assistenti domiciliari – cat. B1	€ 16,36	68.800	€ 1.043.768,00
Operatori socio-sanitari – cat. C 2	€ 18,18	2.200	€ 39.996,00
			€ 1.352.492,24

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

2. Il monte ore annuo indicato potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione entro il limite del quinto d'obbligo in considerazione delle esigenze degli utenti e di quelle dell'ATS 21.
3. In caso di necessità ovvero in caso di diminuzione del numero degli utenti richiedenti il servizio e quindi della diminuzione del monte ore annuo previsto anche oltre i limiti di cui al punto 2., qualora l'ATS 21 lo ritenga necessario, la cooperativa deve comunque garantire lo svolgimento delle attività con le medesime modalità, per il monte ore che risulterà necessario.
4. Il corrispettivo offerto in sede di gara sarà pagato a rate mensili posticipate, previa verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione dei D.U.R.C., in ragione del numero di ore di servizio effettivamente prestate, entro il trentesimo giorno del mese successivo, previa presentazione di fattura a corredo della quale dovranno essere allegati i fogli di presenza degli operatori attestanti l'avvenuta prestazione, controfirmati dall'utente e dal coordinatore del servizio.
5. Dal compenso mensilmente dovuto sarà decurtato l'importo della sanzione eventualmente irrogata per irregolarità del servizio regolarmente accertata e notificata.

Articolo 20

(Compartecipazione al servizio)

1. Alla definizione della compartecipazione oraria esclusivamente prevista per il servizio SAD dovuta dagli utenti, provvede l'Ufficio di coordinamento dell'ATS 21 secondo gli indirizzi e le deliberazioni adottate dal Comitato dei Sindaci e tenuta presente la situazione economica dell'ospite e dei familiari tenuti per legge agli alimenti quale risultante dall'ISEE.
2. Le compartecipazioni sono introitate direttamente dal Comune capofila dell'ATS 21, il quale curerà il recupero delle somme da parte dei ritardatari.
3. In nessun caso La Cooperativa aggiudicataria provvede alla riscossione della compartecipazione, né a farsi rilasciare delega per la riscossione della pensione o delega su qualsiasi bene di proprietà degli ospiti.

Articolo 21 (Responsabilità ed assicurazioni)

1. La Cooperativa aggiudicataria non può interrompere o sospendere le attività, nemmeno per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. Lo svolgimento delle attività deve essere garantito sempre e comunque, anche a fronte di ogni possibile evenienza (sciopero personale, difficoltà di approvvigionamento, mancato funzionamento per guasti delle attrezzature elettriche adibite alle pulizie, ecc.). In caso di interruzione o sospensione, l'ATS 21 si riserva la facoltà di incaricare altra Cooperativa per lo svolgimento delle medesime attività, anche ad un prezzo superiore, a spese e a danni dello stessa Cooperativa aggiudicataria. Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1677 del Codice Civile.
2. La Cooperativa aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli ospiti, agli operatori o a terzi nel corso dello svolgimento della gestione oggetto del presente Capitolato, dovrà pertanto provvedere a stipulare a proprie spese le polizze assicurative di cui all'art. 22 del presente capitolato.

Articolo 22 (Cauzione definitiva e assicurazioni RC)

1. Prima della stipula del contratto la Cooperativa aggiudicataria è tenuta
 - a prestare cauazione definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 del D.Lgs 163/2006; si applica altresì l'art. 123 "Cauzione definitiva" del D.P.R. 207/2010
 - a stipulare una apposita polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per eventuali danni che possono occorrere agli utenti e agli operatori della cooperativa od essere provocati a terzi nello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione, con un massimali assicurato di almeno € 1.500.000,00 con separato impegno della cooperativa ad esibire annualmente copia della quietanza del premio annuo pagato alla scadenza.

Articolo 23 (Controlli e verifiche)

1. I Comuni tramite il competente Ufficio di coordinamento dell'ATS 21, si riservano il diritto di verificare, in qualsiasi momento ed a loro insindacabile giudizio, modalità, qualità ed effettività delle prestazioni svolte come disciplinate dal presente Capitolato, nonché l'osservanza di quanto in esso e nel contratto di aggiudicazione disposto.
2. Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessuno modo riduce o annulla le eventuali responsabilità della Cooperativa aggiudicataria.

3. Per ogni servizio previsto dal presente Capitolato non correttamente erogato o non garantito, accertato e contestato per iscritto, l'ATS 21 potrà applicare alla Cooperativa aggiudicataria la sanzione, variabile secondo l'entità della irregolarità valutata discrezionalmente dal competente Ufficio di coordinamento dell'ATS 21, da €. 100,00 (euro cento) a €. 1.000,00 (euro mille). Alla Cooperativa aggiudicataria è data facoltà di presentare entro dieci giorni dalla contestazione le proprie contro deduzioni scritte.

CAPO IV - RISOLUZIONE, CONTROVERSIE, NORME FINALI

Articolo 24 (Risoluzione del contratto)

1. In caso di inadempienze gravi o ripetute l'ATS 21 potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa aggiudicataria del servizio possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa affidataria del servizio; ciò verificandosi la Cooperativa affidataria è tenuta, comunque, a proseguire le attività fino all'inizio della Cooperativa subentrante.
2. Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa affidataria possa vantare alcun diritto nei seguenti casi:
 - a) fallimento dell'impresa
 - b) recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio.
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa affidataria sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali i Comuni dovessero incorrere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto sia in caso di nuovo appalto.
4. Il contratto è invece risolto "*ipso facto ed iure*" ad insindacabile giudizio dell'ATS 21 e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi:
 - a) in caso di subappalto totale o parziale delle misure e servizi;
 - b) in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio;
 - c) in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo;
 - d) quando incorra in grave provata indegnità;
 - e) in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizio per l'ATS 21;
 - f) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dalla Cooperativa affidataria nonostante diffide formali dell'ATS 21;
 - g) per l'impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza delle attività;
 - h) per indebita riscossione della compartecipazione dell'utente, ovvero di riscossione della pensione per delega dell'utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell'utente anche mediante delega.
5. La Cooperativa affidataria dovrà nominare, entro 15 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto, un proprio rappresentante munito di ampia delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di appalto. In caso di omissione l'ATS 21 avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto e, conseguentemente, di adottare i provvedimenti e di esercitare tutte le azioni previste dal presente articolo.
6. Sarà, inoltre, facoltà dell'ATS 21 affidare ad altra Cooperativa l'esecuzione delle prestazioni che la Cooperativa affidataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse rifiutato di eseguire, ponendo a carico dello stesso le spese relative.

Articolo 25
(Facoltà di subentro nella gestione delle misure e dei servizi)

1. L'ATS 21 si riserva la facoltà di subentrare nella gestione delle misure e servizi per gli anziani in qualunque momento in conseguenza o in attuazione di disposizioni nazionali o regionali senza che l'aggiudicatario possa avanzare diritti, pretese o indennizzi di sorta.
2. Tale facoltà può essere esercitata anche in caso di risoluzione del contratto, al verificarsi di una delle condizioni previste nel precedente articolo 24 del presente Capitolato.

Articolo 26
(Interruzione delle attività)

1. Le prestazioni previste dal presente capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante eventuali contestazioni tra le parti.
2. All'interruzione delle attività conseguono le relative responsabilità di qualsiasi natura.
3. Alla scadenza naturale del contratto la Cooperativa affidataria proseguirà le attività fino alla piena operatività del subentrante.

Articolo 27
(Subappalto)

1. E' vietato il sub appalto delle misure e servizi previsti dal presente capitolato.

Articolo 28
(Oneri ed obblighi diversi a carico del Gestore)

1. Oltre agli oneri ed obblighi derivanti da leggi vigenti ed a quelli specificati nelle altre parti del presente Capitolato, sono a carico della Cooperativa gli oneri ed obblighi seguenti, dei quali deve tenere conto nel formulare la propria offerta:
 - a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamenti in vigore e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'appalto relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché il pagamento di ogni contributo, assegni familiari, indennità di liquidazione, di licenziamento e di ogni altro contributo e di indennità previsti dalla legislazione vigente e da sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) spese di gara e di contratto, di bollo, di registro, di scritturazione e copia, nonché tutte le tasse e le imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio;
 - c) osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i;
 - d) trova applicazione l'art. 37, lett. b, del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale obbliga l'impresa subentrante ad assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale già in forza sull'appalto; le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto alle dipendenza dell'impresa subentrante;
 - e) disporre di una sede organizzativa ed operativa situata nel territorio di uno dei Comuni dell'ATS 21.

Articolo 29

(Cooperazione)

1. Particolare sensibilità dovrà dimostrare la Cooperativa affidataria nei confronti del volontariato locale dedito all'assistenza all'anziano, favorendo fenomeni di cooperazione che possano risultare utili per il funzionamento delle misure e servizi previsti.

Articolo 30 (Controversie)

1. Quando durante la gestione sorgessero delle controversie tra l'ATS 21 e la Cooperativa affidataria del servizio si procederà alla loro risoluzione in ossequio alle norme del presente Capitolato.
2. Tutte le vertenze che non potessero essere definite in via diretta tra le parti verranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 31 (Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti della Cooperativa aggiudicataria saranno raccolti presso il Comune di San Benedetto del Tronto – Comune capofila dell'ATS 21– Settore Ambito Territoriale Sociale 21. I dati raccolti in occasione del procedimento di gara saranno trattati anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per la finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
2. La Cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente affidamento, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Privacy", assicurando il rispetto dei prescritti obblighi di legge; a tal fine, prima della stipula del contratto documenta l'avvenuto assolvimento dei predetti obblighi.

Articolo 32 (Stipula ed esecuzione del contratto)

1. La stipula del contratto avrà luogo dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.
2. L'Amministrazione comunale potrà chiedere l'esecuzione anticipata del servizio disciplinato dal presente capitolato in pendenza della stipula del contratto e secondo le vigenti disposizioni di legge.
3. Qualsiasi spesa inerente la stipula del contratto per l'affidamento del servizio, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della Cooperativa aggiudicataria.
4. L'Amministrazione comunale prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla Cooperativa aggiudicataria.
5. Il Responsabile del procedimento, nei termini di legge, autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione. L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore in fase di esecuzione del contratto se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di

sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

7. La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
 - a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare risorse non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
 - c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
 - d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311, comma 3, del DPR n. 207/2010;
8. La Cooperativa aggiudicataria, nei casi elencati nel precedente comma, lettere a), b), c), è pertanto tenuta ad eseguire tutte le attività previste dal presente capitolato sia per le maggiori come per le minori quantità, nei limiti di 1/5 del valore contrattuale, senza avere diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento delle attività, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
9. L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto, trattandosi di appalto di misure e servizi con prestazione continuativa, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di conformità è comunque avviata ad ultimazione della prestazione, entro il termine stabilito dal contratto ed è conclusa, di norma, entro 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine indicato, verrà trasmessa formale comunicazione all'appaltatore. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 314, comma 2, secondo le modalità stabilite dal DPR n. 207/2010.

Articolo 33

(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

1. La Cooperativa aggiudicataria si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. La Cooperativa aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 34

(Inefficacia di clausole e/o patti aggiuntivi)

1. Nessun eventuale accordo verbale che comporti aggiunte e/o modifiche, di qualsiasi specie e/o natura al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto in forma scritta, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.

Articolo 35

(Domicilio eletto del Gestore del servizio)

1. A tutti gli effetti contrattuali e di legge la Cooperativa aggiudicataria è tenuta a comunicare l'elezione del domicilio nel territorio di uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale 21.
2. Per qualsiasi controversia inerente al contratto ove il Comune fosse attore o convenuto, resta inteso fra le parti la competenza del Foro di Ascoli Piceno, con rinuncia di qualsiasi altro.

Articolo 36
(Norme finali)

1. La Cooperativa aggiudicataria non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dalla legge.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile il legale rappresentante della Cooperativa aggiudicataria è tenuto a dichiarare espressamente di riconoscere ed accettare integralmente le clausole contrattuali previste nel presente Capitolato.
3. L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato d'oneri, dal Regolamento del Servizio associato di assistenza domiciliare anziani – SAD, e soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia.